

Prot.: 39551

Torino, 18/12/2020

IL DIRETTORE

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle

disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTA la legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018);

RILEVATO come la succitata Legge europea n. 37/2019, all'art. 4, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30/09/2020, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013, alla luce delle intervenute modifiche apportate dall'art. 4 della legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24, comma 42 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011;

CONSIDERATO che nel I semestre dell'anno 2020 sono pervenute 17 proposte relative alle istituzioni di nuove rivendite ordinarie, di cui 14 sono state archiviate in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie considerate per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 31 ottobre 2020 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

VISTO lo schema di piano formulato con provvedimento n. 30956 del 28/09/2020 pubblicato il 30/09/2020 sul sito istituzionale dell'Agenzia – Area Tabacchi, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

PROVVEDUTO, ex art. 3, comma 6, del succitato D.M. n. 38 del 21/02/2013, a comunicare l'avvio del procedimento di istituzione della nuova rivendita ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

PREMESSO che, decorsi i termini previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta

CONSTATATO che non sono pervenute osservazioni da parte dell'Assotabaccai;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dalla Federazione Italiana Tabaccai con le note assunte al prot. n. 33168 del 20/10/2020 e n. 33129 del 19/10/2020, con le quali manifesta il proprio dissenso all'istituzione di rivendite ordinarie, non ritenendo opportuno procedere in tal senso, per le seguenti zone di gara, inserite nello schema di piano prot. n. 30956 del 28/09/2020:

- Comune di Trecate (NO): “Tutti i locali commerciali idonei di Via Girondella dal civico 26 al civico 29/A sia numeri pari che dispari e Piazza Dolce dal civico 1 al civico 5 sia numeri pari che dispari”;
 - Comune di Torino (TO): “Corso Traiano: i locali commerciali idonei posti ai numeri civici 49, 51, 53, 55 e 57 e relative lettere aggiunte (lato dispari)”;
 - Comune di Torino (TO): “Via Saorgio: i locali commerciali idonei posti ai numeri civici 45 e 47 e relative lettere aggiunte (lato dispari) e ai numeri civici 36 e 38 e relative lettere aggiunte (lato pari), con esclusione dello store “Tigotà”;
- Via della Vittoria: i locali commerciali idonei posti ai numeri civici 42 e 44 e relative lettere aggiunte”.

Nella specie si rappresenta quanto segue:

TRECATE (NO) “TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA GIRONDELLA DAL CIVICO 26 AL CIVICO 29/A SIA NUMERI PARI CHE DISPARI E PIAZZA DOLCE DAL CIVICO 1 AL CIVICO 5 SIA NUMERI PARI CHE DISPARI”;

la Federazione Italiana Tabaccai, deduce che in Trecate risultano attive 10 rivendite (7 ordinarie e 3 speciali, oltre un patentino), che riescono a soddisfare più che adeguatamente la domanda di generi.

In particolare la Federazione sostiene che la zona di gara sia già sufficientemente servita dalle rivendite n. 5, n. 9 e n. 2.

Sostiene infine che è presente un solo locale idoneo ad ospitare una rivendita e questa circostanza farebbe venir meno l'essenza concorsuale della gara.

Con memoria n. 34632 del 2/11/2020, il titolare della rivendita 5 di Trecate ha descritto lo stato dei luoghi in relazione ai possibili locali ove possono esercitarsi attività commerciali nella zona individuata dall'Amministrazione e ha messo in dubbio una reale necessità di una nuova rivendita sia in relazione all'ubicazione sia in relazione al particolare momento di scarsa attività legata alla pandemia in corso.

Dalle argomentazioni svolte dal tabaccaio si traggono però spunti che vanno a contraddire quanto affermato da Fit in relazione alla mancanza di locali idonei, in quanto il medesimo rileva la presenza di plurimi esercizi con attività in corso nonché di locali vuoti che potrebbero ospitare una rivendita.

Al riguardo si osserva preliminarmente che nel Comune di Trecate, che conta una popolazione di 19.851 abitanti, sono presenti n. 10 rivendite e, pertanto, risulterebbe ampiamente rispettato il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti anche qualora venisse istituita la rivendita nella zona individuata.

Inoltre le 3 rivendite più vicine, la n. 3, la n. 5 e la n. 9, distano rispettivamente 423, 433 e 629 metri dal locale proposto, e quindi verrebbero ampiamente rispettati i parametri di distanza di cui all'art. 2 del D.M. 38/2013, da rileggersi alla luce delle modifiche portate all'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98/2011, dall'art. 4 della legge europea n. 37/2019.

L'Ufficio, per quanto sopra, rileva che il dissenso espresso da FIT di Novara e le doglianze espresse dal titolare della rivendita n. 5 di Trecate siano prive di fondamento in quanto la zona di gara per la nuova istituzione in Trecate è stata individuata a seguito di accurato sopralluogo eseguito da funzionari della SOT di Alessandria, nel corso del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio da assicurare in loco, nonché la presenza di un numero di esercizi commerciali (non necessariamente in attività sufficiente ad espletare una procedura di gara).

TORINO (TO) "CORSO TRAIANO - I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI AI NUMERI CIVICI 49, 51, 53, 55 E 57 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE (LATO DISPARI)";

La Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio dissenso, rileva che la zona di gara delimitata risulta già servita dalle private esistenti la n. 471, n. 465 e n. 28 di Torino, per cui non riscontra nella stessa alcuna carenza di servizio di vendita di generi di monopolio volta a giustificare l'estensione della rete di vendita attuale. Sostiene inoltre che i locali individuati sono posti sulla medesima strada e nello stesso di marcia di una privata posta a soli 300 metri, e qualora venisse determinata l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria la rivendita in questione subirebbe un sicuro nocumento derivante dall'inevitabile sviamento della clientela.

Osserva altresì, che, negli ultimi anni nel comune di Torino non vi è stato un aumento di popolazione né si sono registrati sviluppi abitativi e/o commerciali e peraltro reputa la zona di gara, delimitata in Corso Traiano, priva di attrattive commerciali anche in considerazione del fatto che molte attività sono state chiuse ed evidenzia che trattasi di strada di passaggio veicolare e non pedonale, rivolta solo alla clientela occasionale di passaggio, già adeguatamente soddisfatta dalle tabaccherie limitrofe.

Preso atto, inoltre, che, nei termini di cui all'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono pervenute le osservazioni da parte dei titolari delle rivendite n. 28 e n. 465 di Torino (TO), con le quali manifestano il loro dissenso all'istituzione di una rivendita ordinaria, lamentando che l'istituzione della nuova privata si ripercuoterebbe negativamente sul volume d'affari della loro attività, considerata la breve distanza dalle sedi delle rivendite più vicine ai locali proposti della zona di gara, che in caso di nuova istituzione vedrebbero ridotta la propria clientela, ritenendo altresì, che vi sarebbe soltanto un locale potenzialmente idoneo ad ospitare la nuova

rivendita tabacchi, dove viene già svolta l'attività di bar, in quanto vi sono poche attività commerciali tra cui locali commerciali vuoti o sfitti che non permetterebbero un'adeguata concorrenza nella partecipazione alla gara indetta.

Al riguardo, si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013 – come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del D. Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011 e considerata la situazione abitativa e commerciale del comune di Torino, che conta, in base all'indice ISTAT a gennaio 2020, n. 870.952 abitanti con la presenza sul territorio di 504 rivendite attive, si è riscontrato una carenze nel rapporto domanda e offerta in quanto il rapporto popolazione e rivendite non è raggiunto (abit. 870.952:1500 = riv. 580,64), in applicazione dell'art.4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (*Criteri di rilascio delle concessioni relative alla rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW*), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”.

Ciò a palese dimostrazione della carenza di offerta sul territorio.

Accertato, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio in data 21/09/2020, che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 28 sita in Piazza Guala, 126, la n. 471 sita in C.so Traiano, 89 e la n. 465 sita in c.so Traiano, 8/H in Torino (TO) sono rispettivamente pari a metri 234, 291 e 379 e che pertanto, il parametro della distanza minima di metri 200, prevista ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013, per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Torino, con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti, è rispettato.

Inoltre nella delimitata zona di gara la domanda di generi di monopolio risulta elevata, come si evince dal notevole smercio di tabacchi effettuato dalle summenzionate rivendite, nonché dal patentino n. 302328, già funzionante in un locale di C.so Traiano compreso nella zona di gara;

Peraltro, nel corso del sopralluogo effettuato è stato riscontrato che trattasi di una zona residenziale densamente popolata di c.so Traiano con la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara e con intenso traffico veicolare e passaggio pedonale.

E' stato, inoltre, riscontrato l'effettiva sussistenza di reali esigenze di servizio in un'area dove è manifesta la necessità di una nuova privativa, in cui il servizio di generi di monopolio è già da tempo integrato dal patentino n. 302328, funzionante in corso Traiano n. 49, locale compreso nella proposta zona di gara.

Tra l'altro, è stata rilevata la presenza di ben 9 locali commerciali, potenzialmente idonei ad ospitare una nuova privativa, alcuni dei quali non necessariamente in attività, sufficienti ad espletare una procedura di gara.

TORINO (TO): "VIA SAORGIO – I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI AI NUMERI CIVICI 45 E 47 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE (LATO DISPARI) E AI NUMERI CIVICI 36 E 38 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE (LATO PARI), CON ESCLUSIONE DELLO STORE "TIGOTA";

VIA DELLA VITTORIA: I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI AI NUMERI CIVICI 42 E 44 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE";.

La Federazione Italiana Tabaccai, esprime il proprio dissenso osservando che l'eventuale istituzione nella zona proposta per la gara non risponde ad un reale interesse di servizio, asserendo che allo stato attuale il servizio di vendita di generi di monopolio nella zona di gara individuata, risulta essere soddisfatto dalle rivendite attualmente attive, la n. 373 in Torino Via Roccavione, 21/b, la n. 237 in Torino Via Vibò, 45/d e la n. 160 in Via Chiesa della Salute, 61/b, collocate nelle immediate adiacenze della zona di gara individuata per la nuova istituzione considerato che l'area in questione non appare di rilevante frequentazione e risulta priva di sviluppi abitativi, commerciali e/o industriali ed evidenzia che a seguito trasferimento, autorizzato da questo Ufficio, della rivendita n. 153 presso la sede ubicata in via Breglio, 21/c a soli metri 220 dalla sede della rivendita n. 160 in via Chiesa della Salute, 61/b, la zona risulta ulteriormente servita senza la necessità di implementare la rete di vendita.

Preso atto che, nei termini di cui all'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono pervenute le osservazioni da parte dei titolari delle rivendite n. 156 e n. 237 di Torino (TO), con le quali manifestano il loro dissenso all'istituzione di una rivendita ordinaria, lamentando che l'istituzione della nuova privativa si ripercuoterebbe negativamente sul volume d'affari della loro attività, considerata la breve distanza dalle sedi delle rivendite più vicine ai locali proposti della zona di gara, che in caso di nuova istituzione vedrebbero ridotta la propria clientela, lamentano altresì, che la pedonalizzazione di via Vibò, disposta dal comune, eviterebbe il transito veicolare riducendo l'afflusso dei potenziali clienti alle suddette rivendite.

Al riguardo, si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013 – come modificato dall'art. 4 della Legge europea n. 37/2019, che ha modificato l'art. 24 comma 42 del D. Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011 e considerata la situazione abitativa e commerciale del comune di Torino, che conta, in base all'indice ISTAT a gennaio 2020, n. 870.952 abitanti con

la presenza sul territorio di 504 rivendite attive si è riscontrato una carenze nel rapporto domanda e offerta in quanto il rapporto popolazione e rivendite non è raggiunto (abit. 870.952:1500 = riv. 580,64), in applicazione dell'art.4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (Criteri di rilascio delle concessioni relative alla rivendite tabacchi – Caso EU – Pilot 8002/15/GROW), con cui sono state apportate modifiche all'art. 24, comma 42 del decreto – legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a metri 200;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”.

Ciò a palese dimostrazione della carenza di offerta sul territorio.

A tal proposito si fa presente che, dall'esito del sopralluogo effettuato dall'Ufficio in data 22/09/2020, le distanze dai locali, rientranti nella zona di gara proposta, alle tre rivendite più vicine, la n. 373 sita in Torino via Roccavione, 21/b, la n. 156 sita in Torino via Chiesa della Salute, 26/a e la n. 237 sita in Torino via Vibò, 45/d sono rispettivamente pari a metri 260, 290 e 314 e che pertanto le stesse sono superiori alla distanza minima di metri 200 prevista dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 38 del 21/02/2013 per l'istituzione di una rivendita nel comune di Torino (TO), che conta una popolazione residente di 870.952 abitanti (Istat gennaio 2020).

Inoltre, per quanto riguarda il trasferimento concesso alla Rivendita n. 153 nel locale ubicato in via Breglio, n. 21/c, si precisa che la terna delle rivendite più vicine è differente dalla terna delle rivendite più vicine alla zona di gara summenzionata.

Inoltre nella delimitata zona di gara la domanda di generi di monopolio risulta elevata, come si evince dal notevole smercio di tabacchi effettuato dalle summenzionate rivendite, per cui l'incremento della domanda di generi di monopolio, non può che giustificare la decisione dell'Ufficio di bandire una gara.

Peraltro, nel corso del sopralluogo effettuato è stato riscontrato che trattasi di una zona residenziale densamente popolata e con diversi locali commerciali sufficienti ad espletare una procedura di gara e l'adiacente piazza della Vittoria ospita il mercato rionale nei giorni feriali e prefestivi.

RITENUTO che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio

APPROVA

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21/02/2013, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Fabio PABELLA

f.to PABELLA Fabio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

SCHEMA DI PIANO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE GENNAIO – GIUGNO 2021 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6))

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA	TIPO DI GARA
TRECCATE	NO	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA GIRONDELLA DAL CIVICO 26 AL CIVICO 29/A SIA NUMERI PARI CHE DISPARI E PIAZZA DOLCE DAL CIVICO 1 AL CIVICO 5 SIA NUMERI PARI CHE DISPARI.	CONCORSO
TORINO	TO	CORSO TRAIANO: I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI AI NUMERI CIVICI 49, 51, 53, 55 E 57 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE (LATO DISPARI).	ASTA
TORINO	TO	VIA SAORGIO: I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI AI NUMERI CIVICI 45 E 47 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE (LATO DISPARI) E AI NUMERI CIVICI 36 E 38 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE (LATO PARI), CON ESCLUSIONE DELLO STORE "TIGOTÀ; VIA DELLA VITTORIA: I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI AI NUMERI CIVICI 42 E 44 E RELATIVE LETTERE AGGIUNTE.	ASTA